

STATUTO

Art.1 - Costituzione e scopi

1.1 Denominazione.

E' costituita un'associazione culturale denominata **ASSOCIAZIONE CULTURALE "CHIETISCALO.IT"**.

1.2 Sede.

La sede sociale è in **Chieti (CH) via Avezzano n.23**

1.3 Durata

La durata dell'associazione è stabilita fino all'anno 2050. Essa sarà prorogata tacitamente di anno in anno salvo delibera contraria dell'assemblea dei soci da prendersi con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. L'assemblea, con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria, potrà sciogliere anticipatamente l'associazione. In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea nominerà un liquidatore, determinerà i poteri ed i tempi di liquidazione del patrimonio associativo.

1.4 Scopo.

L'associazione non ha scopo di lucro. Essa persegue lo scopo di promuovere tra i soci e gli associati la pratica e lo studio delle attività di valorizzazione del territorio mediante studio e discussione di argomenti che, anche attraverso denuncia di situazioni negative riscontrate, sfoceranno in proposte poi rese pubbliche in forma di articoli, reportages fotografici, filmati, sondaggi, raccolta firme, inchieste ed interviste, pubblicati sul sito internet www.chietiscalo.it e/o in manifestazioni pubbliche in piazza o in locali coperti. L'associazione potrà altresì gestire siti internet, produrre pubblicazioni letterarie e culturali in genere, organizzare premi e concorsi, convegni, mostre, o ogni altra attività tesa alla conservazione, recupero, valorizzazione del territorio, nonché organizzare attività ricreative e ludiche per la socializzazione, manifestazioni per il recupero e la conservazione delle tradizioni popolari, organizzare incontri e viaggi di scambio culturale tra i propri soci e tra questi ed i soci di altre associazioni culturali.

Art. 2 – Patrimonio ed entrate

2.1 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono alla società a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2.2 Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti e/o dagli apporti effettuati dai soci fondatori.

2.3 Entrate

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative annuali,
- b) redditi derivanti dall'utilizzo del patrimonio associativo
- c) introiti derivanti dall'organizzazione di manifestazioni
- d) contributi specifici percepiti in occasione di manifestazioni
- e) contributi per sponsorizzazioni e pubblicità
- f) altri introiti derivanti da attività commerciali inerenti l'attività

2.4 Quota associativa

Il consiglio direttivo stabilisce annualmente la quota associativa minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire alla stessa, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall'associazione in conformità ai propri fini istituzionali.

2.5 Adesione

L'adesione all'associazione si ha con la l'accettazione della domanda da parte del consiglio direttivo o con l'iscrizione dell' associato nel libro soci . L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota associativa. E' comunque facoltà dei soci effettuare spontaneamente ulteriori versamenti a favore dell'associazione.

2.6 Versamenti al fondo dotazione

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto, pertanto in nessun caso, neanche in caso di recesso o scioglimento dell'associazione, potrà farsi luogo al rimborso di quanto versato.

2.7 Trasmissibilità della quota

La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile a terzi salvo l'ipotesi di successione mortis causa. Nel caso in cui si avveri la predetta ipotesi gli eredi dovranno fare domanda di sub-ingresso entro sei mesi dalla data del decesso previa decadenza dalla qualità di socio e passaggio della quota al fondo di dotazione.

Art. 3 – Soci

3.1 Soci

Sono soci dell'associazione oltre ai soci promotori, tutti quelli che il consiglio direttivo ha ammesso allo status di socio

3.2 Adesione all'associazione

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

3.3 Diritti del socio

L'adesione all'associazione comporta per il socio maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni e dello statuto e dei regolamenti e per la elezione degli organi direttivi dell'associazione.

3.4 Soci fondatori

Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione. La qualifica di socio fondatore non attribuisce diritti e/o doveri diversi da quelli attribuiti ai soci effettivi.

3.5 Soci effettivi

Sono soci effettivi coloro che abbiano domandato di far parte dell'associazione, nel corso della sua esistenza, per svolgere un'attività sportiva e la cui domanda sia stata accettata dal consiglio direttivo.

3.6 Obblighi per ottenere l'adesione

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo.

3.7 Obblighi del socio

Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo statuto e si impegna in particolare:

- a) ad osservare, con lealtà e disciplina, le norme che regolano la vita associativa;
- b) a partecipare alle attività ed alle manifestazioni sociali;
- c) a contribuire alle necessità sociali;

3.8 Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme relative alla sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

3.9 Recesso dall'associazione

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto al consiglio direttivo la sua volontà di recedere dal numero dei partecipanti all'associazione stessa; il recesso ha efficacia con lo scadere

dell'anno in cui è stato notificato, purché la comunicazione sia stata fatta almeno tre mesi prima.

3.10 Esclusione dall'associazione

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo a maggioranza assoluta ratificata dall'assemblea dei soci. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Art.4 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo;
- d) il collegio dei revisori dei conti o revisore unico.

Art.5 L'assemblea dei soci

5.1 Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.

5.2 Composizione dell'assemblea

L'Assemblea è composta dai soci fondatori e dai soci effettivi.

5.3 Compiti dell'assemblea

L'Assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e della relativa relazione del consiglio direttivo. Essa inoltre :

- a) provvede, entro i termini di legge, alla elezione del presidente, dei consiglieri e del collegio dei revisori dei conti, ove nominato;
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- c) delibera sulle modifiche al presente statuto;
- d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- e) delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge;

- f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge;

5.4 Convocazione

L'Assemblea è indetta dal consiglio direttivo e convocata dal presidente.

5.5 Convocazione straordinaria

L'Assemblea si riunisce, in seduta straordinaria, su iniziativa del consiglio direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno oppure su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un terzo dei soci, oppure dal collegio dei revisori.

5.6 Comunicazione della convocazione

La comunicazione della convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella sede sociale almeno venti giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e dell'ordine del giorno dei lavori.

5.7 Diritto di voto

Tutti i soci hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da un altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. Non possono partecipare all'assemblea coloro che risultino colpiti da sanzioni sociali ancora in corso di esecuzione o che non siano in regola con le quote associative.

5.8 Validità delle delibere assembleari

L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

Per deliberare le modifiche allo statuto sociale è necessaria la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le elezioni alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa.

In caso di parità di voti nelle elezioni, si procederà mediante ballottaggio.

Le deliberazioni dell'assemblea, raccolte nell'apposito libro, devono restare depositate presso la sede dell'associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

5.9 Commissione di verifica

La commissione di verifica dei poteri e di scrutinio per le votazioni è nominata dal consiglio direttivo, il quale stabilirà anche le norme per la presentazione delle candidature alle cariche sociali.

5.10 Eleggibilità alle cariche sociali

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che abbiano sottoscritto e versato la quota del fondo di dotazione.

5.11 Presidenza assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo che verrà assistito da un segretario da lui nominato.

Art. 6 – Il Presidente

6.1 Rappresentanza legale

Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza legale dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

6.2 Compiti del presidente

Al presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche provvedere su materie di competenza del consiglio direttivo, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica del consiglio direttivo nella prima riunione utile e comunque non oltre novanta giorni dalla emissione del provvedimento.

6.3 Obblighi del presidente

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

6.4 Predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto economico

Il presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre per l'approvazione al consiglio direttivo, corredandolo di idonee relazioni. Cura, altresì, la predisposizione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre per l'approvazione al consiglio direttivo e poi all'assemblea, insieme alle opportune relazioni.

6.5 Vice presidente

Il vice presidente sostituisce il presidente nel caso in cui questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 7 – Il Consiglio Direttivo

7.1 Composizione

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto minimo da tre consiglieri.

7.2 Compiti del consiglio

Il consiglio direttivo dirige e gestisce l'associazione, delibera sulle domande di ammissione o dismissione dei soci, delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare, nomina, su proposta del presidente, il vicepresidente del consiglio direttivo, approva il rendiconto economico e finanziario, amministra il patrimonio e le risorse sociali, stabilisce le quote associative e le quote specifiche, delibera le sanzioni disciplinari a carico dei soci inadempienti e può nominare commissioni e commissari e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali. Ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di eccezionale necessità ed urgenza dal presidente.

7.3 Convocazione

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, in seduta ordinaria, ogni volta lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.

7.4 Validità delle riunioni

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.

7.5 Assenza di un consigliere

Qualora nel consiglio direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il consiglio direttivo stesso provvede a sostituire il consigliere venuto a mancare. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla prossima assemblea dei soci.

7.6 Dimissioni

Nei casi di dimissioni del presidente o della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo, rimane in carica temporaneamente il presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell'assemblea. Detta assemblea deve essere convocata entro sessanta giorni e deve avere luogo nei successivi trenta giorni. Nel caso di assenza definitiva del presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal vice presidente.

7.7 Compensi

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Art. 8 – Il collegio dei revisori dei conti o revisore unico

8.1 Composizione

Il collegio dei revisori dei conti, ove l'assemblea ritenesse opportuno istituirlo, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo).

8.2 Incompatibilità

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

8.3 Rieleggibilità e compenso

Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme previste nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo.

8.4 Obblighi dei revisori

I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle loro adunanze, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, dando parere sui bilanci.

Art. 9 – Libri dell'associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo e dei revisori dei conti nonché il libro dei soci.

Art. 10 – Bilancio e rendiconto economico e finanziario

10.1 Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare chiudendosi il 31 dicembre di ogni anno.

10.2 Rendiconto

Entro 120 giorni il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 giugno successivo.

10.3 Deposito del rendiconto

Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato, a disposizione dei soci, presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione.

10.4 Acquisizione parere dei revisori

Nello stesso termine il rendiconto economico e finanziario deve essere messo a disposizione del collegio dei revisori dei conti per l'acquisizione del relativo parere.

Art. 11 – Avanzi di gestione

11.1 Distribuzione degli utili

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

11.2 Impiego degli utili

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 12 – Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13 – Sanzioni disciplinari

13.1 Sanzioni

A carico dei soci che vengano meno ai doveri verso l'associazione e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonizione;
- b) la sospensione;
- c) la radiazione.

13.2 Ratifica della sanzione

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal consiglio direttivo. La sanzione disciplinare della radiazione deve essere ratificata dall'assemblea dei soci.

Art. 14 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto sociale vigono, se applicabili, le norme in materia di enti contenute nel libro I del codice civile.